

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 maggio 2017, n. 649

Verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A., ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia - Comune di Mola di Bari”. Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.

La Legge regionale del 14 dicembre, n.44 *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”*, disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali; b) criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati; c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l’assetto delle competenze in materia di procedimenti VAS, l’articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall’art.10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n.4 *“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”* - BURP n. 21 del 17/02/2014, oltre a definire i requisiti per l’individuazione dell’autorità competente, stabilisce al comma 3: *“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”*.

A tal riguardo, il comma 7-bis del succitato articolo precisa: *“I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”*.

Inoltre, nell’ambito delle funzioni d’indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza spettanti alla Regione, il comma 7 del medesimo articolo dispone: *“A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni”*.

Nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento, in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto, trasferito per competenza al Comune di Mola di Bari in virtù della richiamata L.R.n.4/2014, questa Giunta, con Deliberazione n.21 del 27 gennaio u.s., invitava e diffidava il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza per l’espletamento degli obblighi di legge relativi alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando con ogni strumento a disposizione nell’ambito della propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa l’attuazione del citato art.4, comma 3, della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, con l’adozione, in particolare, del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS, del *“Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata*

nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia”, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica di detta Deliberazione.

Con Nota prot.AOO_089-001302 del 03/02/2017 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali provvedeva a notificare a mezzo PEC al Comune di Mola di Bari la suddetta Deliberazione n.21/2017 (comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it; segreteriasindica@comune.moladibari.ba.it).

In data 07/03/2017 la medesima Sezione regionale, con Nota prot.AOO_089-2186 inviata a mezzo PEC ed indirizzata, tra gli altri, al Sindaco e al Capo Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di Mola di Bari, rilevava “che alla data della presente risulta inutilmente decorso il termine perentorio di trenta giorni assegnato al Comune di Mola di Bari ai sensi del citato art.4, comma 7, 1° cpv, in quanto agli atti di questa Sezione regionale non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa all’avvenuta conclusione del procedimento in argomento tramite l’adozione, da parte dell’autorità competente comunale, del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS, del Piano di Lottizzazione di che trattasi.

Pertanto, ai sensi dell’art.4, comma7, 2° cpv, la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui trattasi, tramite l’adozione dell’anzidetto provvedimento finale, sulla base della documentazione in atti, entro i successivi sessanta giorni”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende quindi necessario che questa Giunta regionale, con la presente deliberazione, provveda in via sostitutiva ai sensi del citato art.4, comma7, 2° cpv, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui trattasi, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione regionale proponente, che di seguito si riporta.

Con nota prot.n.AOO_148/4331 del 10/05/2012, acquisita al prot.n.AOO_089/4049 del 21/5/2012, il Servizio Regionale Assetto del Territorio trasmetteva al SUR e per conoscenza all’allora Ufficio “VIA e VAS” l’istruttoria preliminare relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto. Con DGR n. 2752 del 14/12/2012 è stato rilasciato all’Amministrazione Comunale di Mola di Bari, relativamente al Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella Maglia C1.2 del P.P.A. dello strumento generale di Mola di Bari, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni “fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione”.

Con Nota prot.13964 del 21/05/2013, acquisita in data 31/05/2013 al n.5144 di protocollo dell’allora Servizio regionale “Ecologia”, il Comune di Mola di Bari — Settore Urbanistica, presentava alla Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A., ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia”, trasmettendo, all’uopo, la seguente documentazione, in formato sia cartaceo che digitale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della citata l.r. n.44/2012:

1. Nota prot.n.13585 del 16/05/2013 di richiesta di assoggettabilità a VAS da parte dei lottizzanti;
2. un CD-rom contenente: Rapporto Preliminare di Verifica, pareri allegati (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Bari - nota del 28.06.2012, compatibilità geomorfologica dell’Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia - nota del 06.03.2013, paesaggistico - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2752 del 14.12.2012), Allegati del Piano di Lottizzazione, Tavole del Piano di Lottizzazione, Relazione geomorfologica;
3. una copia cartacea del suddetto Rapporto Preliminare di Verifica.

L’allora Servizio regionale “Ecologia” — Ufficio “Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS”, in qualità di autorità competente VAS regionale, verificata la completezza della documentazione di cui sopra procedeva ai sensi del citato art. 8 della L.R. 44/2012:

- all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) degli enti territoriali interessati da consultare, come di seguito elencati:

- Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche,;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - AQP — Direzione industriale;
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - ASL di Bari;
 - Provincia di Bari — Servizio Viabilità e Trasporti, Ambiente e Rifiuti, Urbanistica ed Espropriazioni;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- all'avvio della consultazione dei predetti SCMA, con Nota prot.AOO_89/6275 del 26/06/2013, inviata a mezzo PEC/FAX ai suddetti soggetti e all'autorità procedente — Servizio Urbanistica - del Comune di Mola di Bari, in cui si comunicava la pubblicazione della documentazione relativa al piano sul Portale Ambientale regionale e si indicavano i termini e le modalità e dei termini per la trasmissione dei contributi.

Inoltre, con la stessa Nota prot. 6275/2013 si raccomandava all'autorità procedente comunale di trasmettere le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto eventualmente rappresentato dai suddetti SCMA nell'ambito di tale consultazione.

Decorso il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione, previsto per la consultazione dei SCMA, non perveniva alcun contributo all'autorità competente.

Preso atto e considerato tutto quanto sopra illustrato e valutati gli atti tecnico-amministrativi sulla base della documentazione sopra citata e richiamata, si illustrano, nelle sezioni seguenti, le risultanze dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione (P. di L.) della maglia C1-2, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1.CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPOSTO

Il Piano di lottizzazione proposto ricade nella zona omogenea "Zona Residenziale di Espansione C1 - Intensiva - Tipi edilizi plurifamiliari" del Piano Regolatore Generale comunale (PRG), approvato definitivamente con Delibera di C.C. n. 26 del 17.03.1986. Il PRG prevede per tali zone i seguenti indici e parametri urbanistici:

- *Indice massimo di edificabilità territoriale It: 2 mc/mq*
- *Indice massimo di edificabilità fondiaria If max 4 mc/mq*
- *Numero dei piani massimo 4 + eventuale porticato*
- *Numero dei piani minimo 3 + eventuale porticato*
- *Altezza degli edifici massima (con altezza porticato) 15 m*
- *Altezza degli edifici minima (con altezza porticato) 9,5 m*
- *Area di parcheggio 1/10 mq/mc*
- *Indice di piantumazione N/ha 100*

"In osservanza agli artt. 19 e 25 della L. R. n. 56 del 31.05.1980, il P. di L.:

- *delimita il perimetro della zona interessata (Tav. n. 2);*
- *determina la rete stradale, gli spazi pubblici e le altre attrezzature di servizio (Tav. n. 4);*
- *individua la disposizione planimetrica degli edifici esistenti e previsti (Tav. n.4);*
- *precisa le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici (Tav. n.4);*
- *precisa le tipologie edilizie e l'arredo urbano (Tav. n.7);*
- *detta le norme di attuazione"* (Relazione tecnica, d'ora in poi RT, pag. 16).

"La perimetrazione del comparto, in adempimento a quanto prescritto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 14.07.1987 (approvazione P.P.A.) e considerata l'avvenuta realizzazione delle sedi viarie che circondano l'area, coincide con la superficie della maglia di P.R.G."

La superficie d'intervento è pari a 8.336 mq, con una volumetria progettata totale di 16.669,6 mc ed un

numero di abitanti insediabili è pari a circa 167. I volumi residenziali sono ripartiti in 3 lotti distinti, seguendo una tipologia residenziale del tipo "in linea", "riscontrabile peraltro nelle immediate vicinanze":

- il lotto n. 1 di 1.216 mq sviluppa una volumetria di 3.017 mc e propone un edificio di altezza massima di 12.35 m pari a 4 piani (piano terra per locali commerciali e tre piani superiori destinati a residenza);
- il lotto n. 2 di 1.984 mq sviluppa una volumetria di 6.402 mc e propone un edificio di altezza massima di 12.35 m pari a 4 piani (piano terra da destinare in parte a locali commerciali ed in parte a parcheggio e tre piani superiori destinati a residenza);
- il lotto n. 3 di 2.126 mq sviluppa una volumetria di 7.249 mc e propone due edifici di un'altezza massima pari a 12.35 m pari a quattro piani fuori terra (uno da destinare interamente alla residenza, l'altro che prevede il piano terra da destinare a parcheggio e tre piani fuori terra da destinare a residenza). In questo lotto e' previsto che il 43,49% della volumetria totale consentita sia destinata all'E.R.P., come da P.P.A. vigente. (Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP, pagg. 47-48).

Per quanto riguarda le urbanizzazioni nel RAP si riferisce che "sono presenti tutte le opere di Urbanizzazione Primaria: la maglia in oggetto trovasi all'interno di aree già urbanizzate da tempo, i servizi a rete (impianti idrico-fognante, elettrico, telefonico, metano, pubblica illuminazione) sono anch'essi già da tempo funzionanti secondo una distribuzione ad anello; la configurazione altimetrica naturale del terreno facilita la soluzione dello scorrimento superficiale delle acque piovane. La rete fognante utilizzerà la fognatura dinamica esistente che è collegata, a sua volta, con il depuratore cittadino suddetto.". (RAP, pag. 38)

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

In merito all'influenza della Variante in oggetto su altra pianificazione/programmazione nel RAP è stato effettuato un approfondimento della pianificazione vigente. In particolare sono stati presi in considerazione il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Tutela delle Acque, evidenziando la relativa ed eventuale vincolistica vigente. Trattandosi di un piano attuativo conforme al PRG, non è prevista ulteriore pianificazione attuativa e l'attuazione dello stesso non influisce sull'assetto del PRG vigente. Tuttavia non sono evidenziate le eventuali interferenze/sinergie con la pianificazione comunale di settore (mobilità, acustica, ecc.), con la nuova pianificazione comunale in fase di redazione (stesura del DPP) e con alcuni specifici piani/programmi interessanti il comune in oggetto (Piano Strategico Ba 2015 Metropoli Terra di Bari, Programma Operativo Regionale, PRUSST, PIC Urban 2, Contratti di Quartiere, PIRP — Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie, PAES, ecc.)

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dal PdL in oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.

Il PdL potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, nelle scelte progettuali e gestionali che, tenendo conto della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali e ambientali (suolo, acqua, energia, ecc.), orienti la pianificazione verso una maggiore sostenibilità ambientale, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.

A tal proposito, il RAP, verificando la compatibilità con gli strumenti pianificatori, prima richiamata, e l'esistente infrastrutturazione, indica per il PdL proposto alcune misure indirizzate alla sostenibilità ambientale del progetto principalmente rivolte alla fase di cantiere per minimizzare gli impatti (par. 6.6 del RAP) ed alcune "indicazioni generali di sostenibilità ambientale", in aggiunta a quanto previsto nelle Norme Tecniche di

Attuazione, (par. 6.7 del RAP) che propongono il contenimento del consumo di risorse ambientali, la riduzione massima della generazione di inquinanti e del carico sulle reti dei servizi, la dotazione massima di verde e di aree permeabili, l'infiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima pioggia), la raccolta delle acque meteoriche per l'uso irriguo, l'accantonamento ed il riuso del suolo decorticato, la formazione di fasce vegetazionali con funzione filtro ad elevata densità di alberi ed arbusti autoctoni, il rispetto delle previsioni normative sull'inquinamento luminoso e l'uso di soluzioni a basso consumo energetico. Tuttavia tali indicazioni non sono riportate e dettagliate nelle NTA.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE.

“L'area oggetto dell'intervento (maglia C1-2) è completamente inserita nel centro abitato comunale di Mola di Bari, è localizzata ad ovest del nucleo antico e dista da esso circa 600 metri, è delimitata da sedi viarie preesistenti (via De Gasperi, via Di Crollalanza, corso Italia, via Moro)” ed è caratterizzata dalla “presenza nelle immediate vicinanze di attrezzature ed impianti di *interesse generale e la totale edificazione di volumetrie residenziali nelle aree adiacenti*” (RAP, pag. 42).

“*la zona in esame è a circa 300 m dalla linea di costa del territorio del comune di Mola di Bari, ad una quota compresa tra 6 e 8 metri s.l.m.*” (RAP, pag. 39).

“*Nell'area prevale la presenza di alberi di fico, ulivi e di carrubo, pur con la presenza sporadica di cespugli di fichi d'india.*” (RAP, pag. 33) e “*vi sono superfici e volumetrie già edificate e precisamente:*

- *sul fronte di via De Gasperi insiste una superficie edificata di circa 405 mq (fg. 7/A p.lle 350-339-325) con un volume totale edificato pari a 4404 mc (di cui 1773 mc non residenziali al piano terra e 2631 mc residenziali ai piani primo e secondo);*
- *su corso Italia insiste un edificio di vecchia costruzione destinato in parte a deposito (fg. 7/A p.lla 169 sub 2) con un volume pari a 437 mc, ed in parte ad abitazione rurale (fg. 7/A p.lla 169 sub 1 e p.lla 314) con un volume pari a 479 mc, con viale d'accesso; ...*
- *Su corso Italia insiste altresì una Stazione di Servizio carburanti con annesso fabbricato allo stato rustico, ...in fase di completamento.*” (RAP, pag. 43-44).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che la superficie interessata dal PdL è distinta in parte come “*area verde urbana*” e per le aree già costruite come “*tessuto residenziale continuo, denso recente, alto*”.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR:

- è inserita nell'ambito “*La Puglia Centrale*” e nella figura “*Il sud-est barese e il paesaggio del frutteto*”;
- interessa la componente idrologiche (6.1.2.) BP — Territori costieri

A tal proposito si evidenzia che gli elaborati progettuali, risalenti alla data dell'istanza (15/5/2013), non sono aggiornati alla pianificazione paesaggistica vigente, né tuttavia alle prescrizioni impartite con DGR n. 2752/2012 con cui è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non ricade nel perimetro di aree protette;
- non è interessata da SIC, ZPS o IBA.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia,

non è interessata dal vincolo idrogeologico.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento ricade in zone sottoposte a tutela dal PTA della Puglia "area a contaminazione salina" per cui vigono le misure di cui all'allegato 14 del PTA.

Infine, si evidenziano i seguenti aspetti relativi al territorio comunale in oggetto:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, l'agglomerato di Mola di Bari attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 26.623 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 38.626 Abitanti Equivalenti (dati PTA). Il "Report sulla depurazione in Puglia" (DGR 1896/2013) registra alcune criticità legate all'impianto stante la necessità di adeguamento dello stesso relativamente al carico generato dall'agglomerato;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il comune di Mola di Bari è classificato quale "ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V" e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria";
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Mola di Bari, ha registrato nel 2016 una produzione di RSU pari a 475 kg pro capite e una percentuale di RD pari circa al 60,36% in risalita rispetto all'anno precedente.

3.CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE.

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP al capitolo 6 sono evidenziati i seguenti fattori d'impatto possibili derivabili dalle attività prevedibili in fase di cantiere (Allestimento cantiere, Scavi e rinterri, Costruzione, Trasporti) e in quella di esercizio (Uso dei Fabbricati, Trasporti e Mobilità):

- Consumi idrici
- Rischi idrici
- Degrado paesaggistico
- Emissioni termiche
- Consumi energetici
- Emissioni luminose
- Interferenze sulla fauna
- Interferenze sulla flora
- emissione di polveri
- Emissioni di gas inquinanti
- Aumento della pressione antropica
- Produzione dei rifiuti
- Emissioni acustiche
- Occupazione del suolo
- Inquinamento del suolo

In una sintetica matrice è stata evidenziata per ognuno di questi la significatività (critico, incerto-da valutare caso per caso-, non significativo) e la probabilità in relazione ad alcune "componenti ambientali". Non sono considerate le componenti/tematiche ambientali "Energia", "Biodiversità" e "Rifiuti" pertinenti al PdL e non sono evidenziati impatti cumulativi, nonostante il PdL preveda interventi simili al contesto urbano in cui si inserisce.

Sono stati quindi riassunti gli effetti positivi e negativi attesi, concludendo che "la realizzazione in oggetto comporta delle alterazioni dell'ambiente in gran parte reversibili e mitigabili con opportuni accorgimenti" (RAP, pag. 61). Pertanto, come sopra riportato, sono proposte alcune misure ed indicazioni generali che non trovano riscontro nelle NTA del Piano.

Ciò detto, tenuto conto tuttavia delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute nello stesso RAP.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il "Piano di Lottizzazione (P. di L.) ad iniziativa privata nella Maglia C1.2 del P.P.A." del Comune di Mola di Bari non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano di Lottizzazione in oggetto:

- i. si recepiscano negli elaborati tecnici le indicazioni/pareri forniti dai SCMA;
- ii. si introducano negli elaborati tecnici le misure di mitigazione e le indicazioni di sostenibilità proposte nel RAP, precisando ove non indicato, le relative modalità di attuazione;
- iii. si integrino le suddette misure/indicazioni con le seguenti:
 - a. si stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi, in coerenza con l'indice di piantumazione previsto dalle NTA del PRG, prediligendo le specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alla zona costiera e con minori esigenze idriche;
 - b. si tutelino le alberature esistenti e nel caso in cui si ritenga necessario l'espianto, si abbia cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto; nel caso degli ulivi si faccia riferimento, alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007
 - c. si richiami la normativa vigente per le aree "a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure M.2.10 di cui all'allegato 14 del Piano di Tutela delle Acque;
 - d. si organizzi, conformemente al sistema di raccolta comunale dei rifiuti, un congruo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili, disposti omogeneamente nel PdL e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media dei rifiuti producibili dai futuri residenti e agli utenti delle aree pubbliche;
 - e. si promuovano l'edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l'uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
 - f. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
 - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
 - in ogni caso si indichi il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

- g. nelle aree esterne si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- h. relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale, verificando la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. del depuratore a servizio del comune di Mola di Bari nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- i. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
- j. si rediga uno schema di assetto per l' "area a standard", preferibilmente prima dell'approvazione del PdL e comunque entro l'ultimazione dei lavori, in coerenza con la pianificazione/programmazione vigente e orientato al soddisfacimento delle necessità sociali del quartiere e allo sviluppo sostenibile, tendo conto delle indicazioni/prescrizioni del presente provvedimento;
- k. si valuti l'opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PUE (DGR 14 dicembre 2010, n. 2753) e la l. r. 20/2001 art. 15 co. 5, tenendo conto del perseguimento dell'interesse pubblico e alla luce delle risorse pubbliche disponibili, di affidare ai proponenti del PdL in oggetto, ad esempio nell'ambito della convenzione, la realizzazione di una parte degli interventi del suddetto schema di assetto;
- l. si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire
 - l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 - nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 - dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del LR. 44/2012 e ss.mm. ii. e s.m.i. e del D, M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente provvedimento, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 7, della Legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 e dell'art.4, comma 4, lettere k) della L.R.n.7/1997 ss.mm.ii.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposto dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di provvedere in via sostitutiva alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto, sulla base dell'istruttoria tecnica espletata dalla Sezione regionale proponente, riportata in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Mola di Bari in ordine al mancato assolvimento delle funzioni di autorità competente VAS attribuite con la citata L.R.4/2014 per l'espletamento degli obblighi di legge relativi alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
- di escludere il **Piano di Lottizzazione (P. di L.) ad iniziativa privata nella Maglia C1.2 del P.P.A.** del Comune di Mola di Bari dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;
- di demandare al Comune di Mola di Bari l'assolvimento dei conseguenti adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nel provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione in oggetto dell'iter procedurale e dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui al presente provvedimento, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto;
 - fa salva ogni ulteriore prescrizione, integrazione o modifica relativa alla variante in oggetto introdotta da soggetti competenti in materia ambientale ed enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, in quanto compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Mola di Bari, a cura della Sezione proponente;
- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio competente per la pubblicazione sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del Portale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- avverso il presente provvedimento l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano